



Schema di disegno di legge recante *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Osservazioni dell'Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli – ANCSA ⁽¹⁾

1. Valutazioni generali

Il Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023 ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce interventi urgenti in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


L'obiettivo delle norme è di migliorare la sicurezza stradale, rispettando, da un lato, le esigenze di mobilità dei cittadini; dall'altro, salvaguardando la vita umana e l'ambiente, assicurando al contempo un sistema sanzionatorio equo ed efficace. Il provvedimento è ora atteso all'esame dei due rami del Parlamento, per modifiche eventuali e l'approvazione in Legge.

Nel testo in argomento, di rilievo la previsione di strumenti di delegificazione al fine di intervenire con celerità per l'adeguamento alle evoluzioni tecnologiche o a normative europee.

Entro un anno dall'approvazione del Disegno di legge, il Governo dovrebbe adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17.

L'ANCSA condivide l'impianto generale del disegno di legge per quanto riguarda gli obiettivi di garantire maggiori tutele agli utenti della strada, tutelare gli utenti deboli, regolamentare la micromobilità elettrica, introdurre efficaci misure in tema di guida sotto l'effetto di alcol e droghe, prevedere l'uso di una *Safety car* in caso di incidenti per rallentare il flusso veicolare e prevenirne di nuovi. Condivisibile inoltre la necessità di delega al Governo affinché possa essere realizzata in tempi ragionevoli la modifica del Codice della Strada in modo più ampio possibile, anche per rispondere all'esigenza primaria ed urgente di ridurre il fenomeno crescente di sinistri gravi e gravissimi sulle strade italiane che ha contrassegnato drammaticamente l'ultimo periodo.

¹ L'Associazione Italiana Centri Soccorso Autoveicoli (ANCSA), rappresenta a livello nazionale più di duemila aziende che operano nel settore del soccorso stradale meccanico e della custodia giudiziaria, con un indotto complessivo di oltre cinquantamila unità di addetti. La maggior parte delle aziende rappresentate da ANCSA svolge quotidianamente anche attività di ausilio delle Forze dell'Ordine nelle procedure di recupero dei veicoli e affidamento degli stessi in caso di incidenti stradali, avarie meccaniche nonché provvedimenti di sequestro amministrativo o penale, fermo e rimozione.



In tema di soccorso stradale meccanico e di custodia giudiziaria, tuttavia, emergono criticità ancora irrisolte, tra cui la regolamentazione dell'attività del soccorritore stradale meccanico su strade ordinarie ed autostrade, l'individuazione di specifiche modalità di soccorso e custodia di veicoli elettrici ed ibridi. In tal ambito dovrebbe trovare spazio anche l'annoso problema, in caso di conducente sotto l'effetto di alcol o droga, del trasporto del veicolo con carro attrezzi, qualora il medesimo non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile.

2. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (Art. 187). Custodia e trasporto del veicolo.

Il comma 5-bis è sostituito dai commi 5-bis e 5-ter. In entrambi viene inserita la disposizione già presente nell'attuale art. 186 concernente l'affidamento in custodia del veicolo ed il trasporto nel caso in cui lo stesso non possa essere guidato da persona idonea.

Nello specifico recita: *"... Qualora il veicolo non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, lo stesso è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo."*

Di fatto, vengono previste due possibilità:

- a) affidamento a persona idonea alla guida;
- b) trasporto per mezzo di carro-attrezzi – con spese per il recupero ed il trasporto interamente a carico del trasgressore - fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa.

In ordine all'ipotesi di cui alla lettera b), va evidenziato che la disposizione di legge in esame non contempla l'eventualità che gli Organi accertatori accompagnino fino a destinazione il carro attrezzi con a bordo, oltre al veicolo, anche il trasgressore.

L'assenza di detta evenienza assume particolare rilievo poiché, con riferimento all'applicazione dell'art. 186, l'assenza delle Forze dell'Ordine durante il trasporto ha più volte comportato che il trasgressore:

- abbia preteso, con un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'operatore del soccorso, che il suo veicolo fosse immediatamente sganciato dal carro attrezzi e si sia allontanato a bordo del medesimo;
- si sia rifiutato di pagare le spese del trasporto del veicolo, quando giunti a destinazione, non riconoscendo il suo debito neanche nei giorni successivi al fatto.

L'introduzione di tale meccanismo di affidamento e trasporto anche nell'art. 187 farà verosimilmente crescere la frequenza tali deprecabili casi, con ulteriori gravi rischi per l'incolumità degli operatori del soccorso stradale.



Al riguardo, l'ANCSA riterrebbe utile che la modifica legislativa in argomento risolva tale poco nota criticità e preveda idonei strumenti di tutela e garanzia per il soccorritore stradale. Nel dettaglio, ove non sia possibile ottenere l'accompagnamento a destinazione da parte degli Organi accertatori, il veicolo dovrebbe essere dato in affidamento provvisorio al gestore della depositaria autorizzata alla custodia giudiziaria, con la possibilità di ritiro del medesimo dal giorno successivo in poi da parte del proprietario o dagli aventi diritto, senza alcun onere per l'Erario.

Tale misura, peraltro individuata dall'analisi della legislazione di altri Paesi europei, sarebbe anche un efficace strumento di prevenzione dell'immediata reiterazione della violazione, impedendo al trasgressore, privato del veicolo, di tornare subito a condurre il medesimo in stato di alterazione psico-fisica.

3. Delega e delegificazione in materia di circolazione stradale

L'art. 17 del Ddl in argomento reca una delega contenente i principi ed i criteri direttivi per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione, la circolazione e la sicurezza stradale, tramite l'adozione di uno o più decreti legislativi di modifica all'attuale Codice della strada.


Nell'esaminare l'art.17, così come presentato approvato dal Consiglio dei Ministri, ANCSA ha apprezzato la finalità di voler procedere ad una completa revisione del CdS, soprattutto in tema di maggiore e più diffusa sicurezza stradale.

Oltre alla delegazione legislativa, ritiene di assoluto rilievo il fine di perseguire gli scopi della sicurezza della circolazione stradale attraverso un codice «breve», ispirato a principi di delegificazione delle norme e di semplificazione delle procedure di adeguamento delle misure previste all'evoluzione della mobilità, nel convincimento che la chiarezza delle disposizioni normative contribuisce anche ad una maggiore effettività ed incisività degli istituti sanzionatori previsti.

L'Associazione registra con rammarico, tuttavia, il mancato recepimento di alcuno degli elementi di regolamentazione del settore richiesti da anni dalla categoria dei soccorritori stradali nonché della memoria e delle proposte inviate al MIT il 6 aprile 2023.

Nel particolare, al comma 3 – che individua i principi e i criteri direttivi per ogni singolo ambito di intervento – potrebbe trovare utile collocazione la regolamentazione della categoria del soccorritore stradale meccanico nonché l'introduzione anche nel nostro Paese di tariffe minime e massime per il soccorso in autostrada e nella rete viaria ordinaria, in linea con gli standard di altri Paesi europei.

Infine, in tema di adeguamento della normativa vigente all'evoluzione della tecnologia nell'ambito della mobilità su gomma e nell'ambito dei trend più rilevanti previsti per i prossimi anni, non andrebbe trascurato il prevedibile forte sviluppo della diffusione dei veicoli puramente elettrici ed ibridi nonché delle possibili criticità derivanti. In materia, nel nostro Paese si registra un preoccupante vuoto prescrittivo.



I veicoli elettrificati presentano caratteristiche diverse rispetto ai termici che occorre sempre considerare in caso di intervento di soccorso su strada, per avaria o incidente, oppure quando il veicolo è custodito in una depositaria. Ciò anche al fine di evitare conseguenze molto pericolose; non solo per gli operatori del soccorso ma anche per gli utenti della strada ed i rappresentanti delle FF.OO., molto spesso presenti sul luogo dell'intervento.

Roma, 18 luglio 2023

(A cura della Direzione generale dell'AnCSA)